

Istituto di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria

La legge regionale 22/2019 introduce l'Istituto della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, **previsto ai fini di garantire ai cittadini la tutela della salute, attraverso la sorveglianza sull'intera offerta dei servizi sanitari.**

Si tratta degli studi medici e di altre professioni sanitarie, non soggette ad autorizzazione dell'attività sanitaria in quanto caratterizzate da minore complessità clinica ed organizzativa rispetto alle strutture soggette ad autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria (LR 22/2019 art. 7 co. 3).

In sostanza si tratta delle tipologie di strutture sanitarie (studi) **non** elencati in **Tabella 1** o **non** soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. **8-ter, co. 2, D.lgs. 502/92.**

(Con la DGR 1919/2023 sono state individuate dalla Giunta Regionale le strutture sanitarie da assoggettare alla sola Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, ai sensi art. 5, co. 3, lett. b) LR 22/16)

Gli strutture sanitarie soggette **all'Istituto ex art. 10 e 11, LR 22/19**, i dividono in **2 categorie**.

1. Studi attivati successivamente al 20 dicembre 2023.

- ✓ La comunicazione di svolgimento di attività sanitaria in studi medici e di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria **attivati successivamente al 20 dicembre 2023** - data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023 sul BURERT, n. 355 – **deve essere presentata dal legale rappresentante (professionista) al Comune competente per territorio con modalità dematerializzate.**
- ✓ La comunicazione prevede **l'autocertificazione** del possesso dei requisiti individuati con atto della Giunta regionale.
- ✓ La struttura può svolgere l'attività sanitaria dalla data di presentazione della comunicazione.

2. Studi attivati antecedentemente al 20 dicembre 2023

- ✓ Le strutture **già operanti al 20 dicembre 2023**, data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023 nel BURERT, n. 355, **possono continuare a svolgere la propria attività;**
- ✓ sono tenute a presentare la comunicazione entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale sul BURERT (**scadenza: 19/03/2024**) – (Art. 23, LR 22/19)
- ✓ debbono adeguarsi ai requisiti autorizzativi di cui all'Allegato 1 della DGR 1919/23, entro 180 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURERT (**scadenza: 17/06/2024**)

La Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria in studi medici e di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria **attivati successivamente al 20 dicembre 2023** deve essere presentata dal legale rappresentante (professionista) al Comune competente per territorio con modalità **dematerializzata** utilizzando il **Modulo n. 8**;

COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA DA EFFETTUARSI MEDIANTE LA COMPILAZIONE DEL MODULO N. 8.

Il professionista utilizzando il Modulo n. 8, comunica l'apertura di Studio Professionale Medico o di Studio Professionale esercente una specifica Professione Sanitaria da indicare.

Il professionista, utilizzando il Modulo n. 8, dichiara quanto segue:

In caso di Studio Professionale Medico:

- ✓ il possesso del proprio titolo di studio, l'iscrizione all'OMCEO della Provincia di (...) al numero (...);
- ✓ che le prestazioni sanitarie che intende erogare non determinano procedure di particolare complessità o non comportano un rischio per la sicurezza del paziente o degli operatori e che la struttura sanitaria non presenta caratteristiche organizzative di particolare complessità;
- ✓ che intende esercitare le seguenti discipline (...) (il cui elenco è reperibile in **Tabella 3**);

In caso di Studio Professionale in cui un laureato in una Professione Sanitaria esercita la propria attività:

- ✓ il possesso del seguente titolo di studio (...), l'iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine di (...) inerente alla propria professione sanitaria della Provincia di (...) al numero (...);
- ✓ che le prestazioni sanitarie che intende erogare non determinano procedure di particolare complessità ...
- ✓ che le prestazioni sanitarie svolte sono comprese tra quelle previste dal Regolamento concernente l'individuazione della figura della specifica professione sanitaria sopra indicata e del relativo profilo professionale, specificare le attività (...)

Il Modulo n. 8 reca il modello di autocertificazione che il Professionista deve inviare contestualmente alla Comunicazione

I requisiti che il professionista deve autocertificare, si distinguono in due categorie:

1. requisiti **cogenti** che devono essere posseduti da tutti gli studi medici e delle altre professioni sanitarie (indipendentemente dal profilo professionale);
2. requisiti il cui possesso è **pertinente al profilo professionale** dell' esercente l'attività sanitaria.

Requisiti **cogenti** degli studi medici e di altre professioni sanitarie

Locale adibito a studio medico e di altre professioni sanitarie avente una superficie di **norma** di 12 mq

Locale/spazio attesa adeguatamente arredato, con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività.
(il locale/spazio può essere in comune con quello riservato alle attività amministrative)

Servizio igienico utenti e personale

Requisiti degli studi medici e di altre professioni sanitarie **il cui possesso è pertinente al profilo professionale** dell'esercente l'attività sanitaria

	Requisiti	Note
□	Il locale adibito a studio medico e di altre professioni sanitarie deve essere dotato di pavimenti lavabili e di pareti lavabili per un'altezza non inferiore a 2 mt e di lavabo con comandi non manuali	L'obbligatorietà del requisito indicato è subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese . Il requisito è escludibile nel caso in cui siano erogate esclusivamente prestazioni/attività che non comportano il contatto diretto con il paziente.
□	Locale comunicante/area interna separata per spogliatoio paziente. L'area separata per spogliatoio paziente può essere ricompresa nella superficie prevista per lo studio	L'obbligatorietà del requisito indicato è subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese. I requisiti sono escludibili nel caso in cui siano erogate esclusivamente prestazioni/attività che non comportano il contatto diretto con il paziente (esempio: psicologo)
□	Locale/spazio per attività amministrative, accettazione, archivio, consegna referti (il locale/spazio può essere in comune con quello riservato alle attività amministrative)	L'obbligatorietà del requisito indicato è subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese e all'organizzazione dello studio
□	Locale/spazio spogliatoio per il personale	L'obbligatorietà del requisito indicato è subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese. Il locale/spazio spogliatoio per il personale è tuttavia obbligatorio qualora sia previsto da norme specifiche cui si rinvia
□	Locale/spazio o armadio per deposito materiale pulito; il materiale può essere stoccato in armadio chiuso.	L'obbligatorietà del requisito indicato è subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese
□	Locale/spazio o armadio per deposito materiale sporco e materiale di pulizia; il materiale può essere stoccato in armadio chiuso.	L'obbligatorietà del requisito indicato è subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese
□	Locale/spazio o armadio per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni; il materiale può essere stoccato in armadio chiuso.	L'obbligatorietà del requisito indicato è subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese
□	Locale/spazio dedicato per i processi di decontaminazione, pulizia, disinfezione e sterilizzazione dei dispositivi medici riutilizzabili, laddove non venga utilizzato solo materiale monouso o non ci si avvalga di servizi esterni di sterilizzazione.	L'obbligatorietà del requisito indicato è subordinata al profilo professionale ed alle prestazioni/attività dichiarate e concretamente rese.

STRUTTURE GIA' OPERANTI AL 20 DICEMBRE 2023

La Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria in studi medici e di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria **già operanti al 20 dicembre 2023** deve essere presentata dal legale rappresentante (professionista) al Comune competente per territorio con modalità dematerializzate utilizzando il **Modulo n. 8-bis**;

Comunicazioni e dichiarazioni del professionista con Modulo n. 8-bis:

Il professionista, con il Modulo n. 8-bis, comunica l'apertura di Studio Professionale Medico o di Studio Professionale esercente una specifica Professione Sanitaria da indicare (...)

Il professionista con il Modulo n. 8-bis, dichiara:

• In caso di Studio Professionale Medico:

- ✓ Comunica il possesso del proprio titolo di studio (...), di essere Iscritto all'OMCEO della Provincia di (...) al numero (...);
- ✓ Dichiarare che le prestazioni sanitarie che intende erogare non determinano procedure di particolare complessità o non comportano un rischio per la sicurezza del paziente o degli operatori e che la struttura sanitaria non presenta caratteristiche organizzative di particolare complessità;
- ✓ Dichiarare che intende esercitare le seguenti discipline (...) (il cui elenco è reperibile in **Tabella 3**);

• In caso di Studio Professionale esercente la seguente Professione Sanitaria:

- ✓ Comunica il possesso del seguente titolo di studio (...), di essere Iscritto all'Albo professionale dell'Ordine di (...) inerente alla propria professione sanitaria della Provincia di (...) al numero (...);
- ✓ Dichiarare che le prestazioni sanitarie che intende erogare non determinano procedure di particolare complessità ...
- ✓ Dichiarare che le prestazioni sanitarie svolte sono comprese tra quelle previste dal Regolamento concernente l'individuazione della figura della specifica professione sanitaria sopra indicata e del relativo profilo professionale, specificare le attività (...)

STRUTTURE GIA' OPERANTI AL 20 DICEMBRE 2023

Il professionista deve dichiarare che la struttura sanitaria **si adeguerà ai requisiti autorizzativi previsti dalla DGR 1919/23, fatte salve le deroghe di natura strutturale, entro 180 giorni dalla data del 20 dicembre 2023**, data di pubblicazione della DGR n. 1919 del 13/11/2023 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, n. 355.

Il professionista dichiara di essere a conoscenza:

- che può continuare a svolgere la propria attività **a condizione che la Comunicazione sia stata trasmessa al Comune entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione** della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1919/2023 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, avvenuta il giorno 20 dicembre 2023 (BURERT n. 355 del 20.12.2023);
- che la struttura sanitaria deve possedere i requisiti di sicurezza ed igienico sanitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunale che, a causa della loro stessa natura, riguardano anche le strutture sanitarie;
- che la struttura sanitaria può fruire delle **deroghe di natura strutturale previste dall'Allegato 1 alla DGR n. 1919/2023 fino al verificarsi di un ampliamento di natura edilizia**;
- che al **verificarsi di un evento quale l'ampliamento dello studio di natura edilizia**, la struttura sanitaria deve essere **in possesso anche dei requisiti edilizi derogati**.

Il Modulo n. 8-bis reca il modello di autocertificazione che il Professionista deve inviare contestualmente alla Comunicazione ai sensi dell'art. 11, co. 1, LR 22/2019)

Di seguito è riportato l'elenco dei requisiti, previsti dall'Allegato 1 alla DGR n. 1919 del 13/11/2023, che debbono essere posseduti dagli studi medici e di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria, **già operanti alla data del 20 dicembre 2023**, data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, n. 355

I requisiti di cui è autocertificato il possesso si distinguono in due categorie:

- ✓ requisiti cogenti che devono essere posseduti da tutti gli studi medici e delle altre professioni sanitarie (indipendentemente dal profilo professionale);
- ✓ requisiti il cui possesso è pertinente al profilo professionale dell'esercente l'attività sanitaria.

Requisiti cogenti degli studi medici e di altre professioni sanitarie	Deroghe per gli studi già operanti al 20 dicembre 2023, data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023
Locale adibito a studio medico e di altre professioni sanitarie avente una superficie di norma di 12 mq	La superficie del locale operativo nel quale viene erogata la prestazione può essere inferiore a 12 mq., comunque, non inferiore a 9 mq.
Locale/spazio attesa adeguatamente arredato, con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività. (il locale/spazio può essere in comune con quello riservato alle attività amministrative)	-
Servizio igienico utenti e personale.	Il servizio igienico può essere in comune tra utenti e personale.

I Requisiti degli studi medici e di altre professioni sanitarie (studi già operanti) il cui possesso è pertinente al profilo professionale dell'esercente l'attività sanitaria sono analoghi a quelli previsti per gli studi avviati dopo il 20 dicembre 2023